

riscatto, i Comuni non potranno nulla riscattare. La legge circa il servizio telefonico stabilisce i criteri precisi per questo riscatto da parte del Governo dopo dodici anni d'esercizio: io propongo unicamente che i Comuni sieno investiti di questa facoltà, quando il Governo non ne faccia uso, e possano procedere essi a questo riscatto. Non ho bisogno di dimostrare al ministro come, dal momento che si sono giustamente comprese queste tra le imprese municipalizzabili, sia necessario che i Comuni sieno posti in condizioni da togliere di mezzo i privati assuntori e dar loro una giusta renumerazione.

Io credo che non usciremo facilmente dal ginepraio creato con questo articolo. A mio avviso l'articolo 25 avrebbe dovuto consistere semplicemente nel concedere ai Comuni l'espropriazione per pubblica utilità, di fronte agli assuntori dei pubblici servizi, salvo gli abbreviamenti della procedura, come si è fatto, per esempio, nella legge per Napoli. Ma poichè siamo entrati in un ginepraio di parole e di sistemi, almeno chiedo che si provveda a richiamare ciò che in altra legge è stato giustamente fatto affinché i Comuni possano profittare di questa anche per ciò che ha tratto al servizio dei telefoni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Comincio dal rispondere all'ultima obiezione fatta dall'onorevole Daneo incidentalmente: che cioè invece di stabilire norme speciali di riscatto sarebbe stato meglio riferirsi alla legge generale della espropriazione per pubblica utilità.

Daneo Edoardo. Salvo gli abbreviamenti di procedura.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma v'è differenza tra questo caso e quello della espropriazione per pubblica utilità. Nel caso della espropriazione per pubblica utilità si tratta di diritti privati: qui si tratta invece di revoca di concessione in materia di diritto pubblico; ed è questa differenza che ci autorizza ad essere molto più larghi verso i Comuni. Se avessimo dovuto applicare la procedura che invoca l'onorevole Daneo, nessun Comune sarebbe riuscito più a fare una municipalizzazione, poichè avrebbe dato all'imprenditore privato gli stessi diritti pieni ed assoluti della proprietà privata, ed allora entravamo in un campo molto più arduo e molto più pericoloso per i Comuni.

Questo per rispondere all'ultima, incidentale osservazione dell'onorevole Daneo.

E vengo alla sua proposta. L'onorevole Daneo ha ricordato che, nel testo della legge che abbiamo votato, si dà facoltà ai Comuni di fare la municipalizzazione del servizio dei telefoni; e propone un articolo aggiuntivo per dire che i Comuni potranno, pure per le reti telefoniche urbane, esercitare il diritto di riscatto, in luogo e vece del Governo, alle condizioni determinate dall'articolo 8 della legge 7 aprile 1892. Ora devo ricordare all'onorevole Daneo che si trova nell'ordine del giorno della Camera un disegno di legge per il servizio telefonico, che verrà in discussione in questi giorni. A me parrebbe non opportuno intercalare in questa legge di municipalizzazione di servizi pubblici, una disposizione che concernerebbe non più i rapporti fra Comuni ed imprese private dei telefoni, ma fra Comuni e Stato. I rapporti fra Comuni e Stato saranno disciplinati dalla legge che la Camera dovrà discutere a giorni; ed io credo che se l'onorevole Daneo, in quella occasione, riproporrà la sua proposta troveremo una facile soluzione: perchè, qui, non si tratta più, come egli ha ricordato, di revoca di una concessione fatta da un Comune, ma di revoca di una concessione fatta dal Governo. Egli vorrebbe che il Comune potesse sostituirsi al Governo; ma questa sostituzione all'azione del Governo mi pare che trovi sede più opportuna nella legge speciale dei telefoni che disciplina appunto le concessioni fatte dal Governo. Quindi pregherei l'onorevole Daneo di non insistere nella sua proposta.

Daneo Edoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Daneo Edoardo. Non ho difficoltà d'accettare la proposta del ministro. Credo, però, che sia stato opportuno aver sollevato la questione, perchè così ci siamo intesi bene nel concetto che l'articolo ora in discussione non è applicabile alle concessioni telefoniche.

In ogni caso, poi, quando questa legge verrà alla discussione della Camera, bisognerà prevedere non soltanto ciò che essa prevede già, cioè il caso in cui, fatto il riscatto telefonico, si ceda il diritto di esercizio delle reti telefoniche urbane ai Comuni, ma il caso in cui il Governo non creda di esercitare il riscatto, e il Comune intenda mettersi a suo luogo, salvo ed impregiudicato il diritto del Governo al riscatto, a sua volta. In questo senso mi riservo di presentare una proposta, e spero